

# PUBBLICATA DAL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO (COMMISSIONE TERZO SETTORE) LA MASSIMA N. 15 SULL'AMMISSIBILITÀ DI CLAUSOLE STATUTARIE CHE PREVEDANO LIMITI ALL'ADESIONE DI CATEGORIE DI ASSOCIATI

- Lo scorso 5 luglio 2023 la Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la **massima n. 15** in tema di «**Ammissibilità di clausole statutarie che prevedano limiti all'adesione di categorie di associati**» (consultabile al seguente [link](#)), con la quale, in sostanziale continuità con quanto recentemente sancito dal TAR del Veneto sul tema del carattere aperto delle associazioni e dei requisiti di ammissione dei soci (v. [Sentenza TAR Veneto, Sezione Prima, n. 00368/2023](#) pubblicata il 24 marzo 2023), i notai milanesi sono giunti a concludere che:
  - (i) le **clausole statutarie che prevedano specifici requisiti per l'adesione ad associazioni ente del terzo settore** (c.d. Associazioni ETS) **non contrastano con la regola del carattere aperto delle associazioni** di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 117/2017 («Codice del Terzo Settore»), purché i limiti all'ingresso di nuovi associati risultino non discriminatori e coerenti con lo scopo e l'attività dell'associazione, nell'ottica di assicurare la partecipazione di soggetti portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall'ente;
  - (ii) per le **Associazioni che intendano acquisire la personalità giuridica** mediante l'**iscrizione nel RUNTS** (Registro unico nazionale del terzo settore) l'eventuale manifesta incoerenza con gli scopi dell'ente ed il carattere manifestamente discriminatorio di clausole che impongano requisiti per l'adesione di nuovi associati rientra nel controllo di sussistenza delle condizioni previste dalla legge, affidato dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore al notaio;
  - (iii) clausole che pongono requisiti soggettivi per l'adesione di nuovi associati **sono ammissibili** anche nelle **Associazioni di Promozione Sociale**, purché – nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 2 del Codice del Terzo Settore – non abbiano carattere discriminatorio e non siano riferite alle loro condizioni economiche. Sono, quindi, ammesse quelle clausole finalizzate a delineare l'identità dell'ente e il sistema di valori in cui possa riconoscersi il potenziale associato, così da creare criteri di ammissione coerenti con l'identità associativa dell'ente e non discriminatori (si veda, sul punto, la [Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4581 del 6 aprile 2023](#)).
- Dette conclusioni si fondano sul bilanciamento tra il principio di democraticità sancito dall'art. 23 del Codice del Terzo Settore e il criterio direttivo fissato dalla legge delega per la riforma del Terzo Settore che prevede il rispetto dell'autonomia statutaria degli enti al fine di consentire il pieno perseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti.